

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **65/1974** (ECLI:IT:COST:1974:65)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **CAPALOZZA**

Camera di Consiglio del **10/01/1974**; Decisione del **06/03/1974**

Deposito del **13/03/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7102**

Atti decisi:

N. 65

SENTENZA 6 MARZO 1974

Deposito in cancelleria: 13 marzo 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 75 del 20 marzo 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1973 dal pretore di Codigoro nel procedimento penale a carico di Trombini Maurizio, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto in fatto:

Con ordinanza 29 marzo 1973, il pretore di Codigoro, nel corso di un procedimento penale a carico di Maurizio Trombini, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nei limiti in cui comprende nella tutela penale anche le guardie giurate particolari dipendenti da privati di cui all'art. 133 del t.u. 18 giugno 1931, n. 773".

Il pretore afferma che dal combinato disposto del citato art. 133 del t.u., dell'art. 225 del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, dell'art. 357 del codice penale e dell'art. 221 del codice di procedura penale emerge che alle guardie particolari giurate sia da riconoscersi, in quanto esplicino il servizio cui sono destinate, la qualità di pubblici ufficiali; e, ravvisando tra dette guardie preposte alla vigilanza di private proprietà mobiliari ed immobiliari ed altre categorie di pubblici ufficiali (quali, ad esempio, i componenti l'Arma dei carabinieri) una diversità di situazioni, tale da non giustificare l'identico trattamento penale dei fatti lesivi del loro onore e del loro prestigio (art. 341 cod. pen.), prospetta, sul piano della ragionevolezza, la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

1. - La censura concerne l'attribuzione della qualifica di pubblici ufficiali alle guardie particolari giurate poste a vigilanza di beni privati e la conseguente ipotizzazione del reato di oltraggio (art. 341 del codice penale) per le offese al loro onore o al loro prestigio.

2. - La questione non è fondata.

Se le guardie particolari giurate siano o no penalmente tutelate dall'art. 341 del codice penale è un quesito che attiene all'interpretazione (controversa in dottrina) del giudice di merito.

È, d'altronde, da osservare (e da tenere fermo) che il carattere della funzione delle guardie particolari giurate non deriva dalla natura del bene alla cui vigilanza e protezione esse sono preposte (sia esso di proprietà di privati o di enti pubblici: art. 133 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza), bensì dalla disciplina pubblicistica cui la funzione e coloro che la espletano sono assoggettati dal legislatore nella sua discrezionalità (artt. 134,136,138,140 del t.u.; artt. 249,250,252,253,254, 255,256 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635).

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Codigoro con l'ordinanza in epigrafe, in quanto comprenda nella tutela penale anche le guardie particolari giurate dipendenti da privati di cui all'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.